Pubblicato il 19/04/2024

N. 00755/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Caprioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

per l'annullamento:

- del provvedimento, notificato in data 03.08.2023 -OMISSIS-;

- della scheda valutativa pubblicata sull'applicativo -OMISSIS- "*COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI I REPARTO – SM-*

M_D AB05933 REG2024 0381576 27-06-2024

UFFICIO IMPIEGO PERSONALE MARESCIALLI, BRIGADIERI, APPUNTATI E CARABINIERI SCHEDA PERSONALE RIFERITA AL -OMISSIS- (AA-MM-GG):-OMISSIS-….VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 19.0721545";

- della graduatoria pubblicata in data 23 agosto 2023 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri consistente nel -OMISSIS-;

- di ogni altro provvedimento, verbale, atto a questi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 15/12/2023,

per l'annullamento:

- del provvedimento di esclusione del sig. -OMISSIS-;

per l'accertamento:

- del diritto a partecipare e/o a non essere escluso dal bando del 09.06.2022;

nonché, in subordine, per la condanna:

- al risarcimento di tutti i danni ai sensi dell'art. 30 c.p.a. ed anche ex art. 2043 c.c. derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria ed il risarcimento dei danni materiali, ma anche della perdita di *chances*, danni orali ed ulteriori danni a favore della ricorrente per un importo pari ad Euro 300.000,00.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

M_D AB05933 REG2024 0381576 27-06-2024

FATTO e DIRITTO

In data 20.02.2023, veniva notificato all'-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- il provvedimento caratteristico "*-OMISSIS-*" a seguito del quale la qualifica del milite in questione veniva portata da "*eccellente con tutte le massime aggettivazioni*" a "*nella media con le relative aggettivazioni portate al minimo*".

Tale determinazione veniva impugnata dall'-OMISSIS- -OMISSIS- in separato processo (r.g. n. 689/2023 TAR Veneto).

In data 11 luglio 2023, il Ministero della Difesa adottava il decreto nr. -OMISSIS-con cui veniva annullata la scheda valutativa -OMISSIS- sopra richiamata.

Nel giugno 2023, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri disponeva un'interpellanza straordinaria finalizzata a selezionare Appuntati e Carabinieri da impiegare presso gli Uffici degli Addetti per la Difesa (SMD) in-OMISSIS-, alla quale aderivano 32 militari, tra i quali l'-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, preso atto dell'annullamento della scheda valutativa -OMISSIS-, comunicava al ricorrente che: "*la propria scheda punteggio sarà aggiornata dopa la redazione della nuova scheda valutativa; la pianificazione seguirà la sua istruttoria e verrà redatta la graduatoria definitiva. In particolare, qualora la riserva venga sciolta: prima della redazione della graduatoria definitiva e l'interessato mantenga i requisiti per prendere parte alla procedura, lo stesso verrà collocato nella propria posizione unitamente agli altri concorrenti; dopa la redazione della graduatoria definitiva, sempre che l'interessato mantenga i requisiti per prendere parte alla presente procedura e il punteggio attribuito, sulla base della nuova valutazione caratteristica, gli consenta di collocarsi in una posizione utile all'impiego all'estero (anche in considerazione di eventuali rinunce o esclusioni), lo stesso sarà designato, alla prima favorevole occasione, per l'impiego in una missione triennale all'estero*".

In data 23 agosto 2023, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

M_D AB05933 REG2024 0381576 27-06-2024

redigeva la graduatoria relativa all'interpellanza straordinaria collocando l'-OMISSIS- -OMISSIS- al 19° posto precisando che la posizione di quest'ultimo doveva ritenersi congelata.

L'-OMISSIS- -OMISSIS-, preso atto della graduatoria in questione, impugnava gli atti in epigrafe indicati evidenziando che, essendo stata annullata l'ultima scheda valutativa (la -OMISSIS- periodo 28 giugno 2021 - 27 giugno 2022), il giudizio da prendere in considerazione, ai fini del relativo calcolo, era quello di "*eccellente*" e, pertanto, il giusto punteggio da attribuirgli sarebbe stato pari a 10,001 e non 6,0115600, con effetti sul punteggio complessivo e sulla relativa pozione, che a suo avviso dovrebbe essere la 7° con punteggio pari a 23,00725545.

Successivamente alla presentazione del ricorso, l'Amministrazione notificava al militare una nuova scheda valutativa, redatta in riforma di quella precedente, con la quale gli veniva attribuita la qualifica di "*nella media*" (che veniva anch'essa impugnata, con ricorso per motivi aggiunti, nell'ambito della causa rg 689 2023 TAR Veneto).

Tenuto conto della citata qualifica, l'Amministrazione provvedeva conseguentemente a escludere l'-OMISSIS- -OMISSIS- dall'interpellanza straordinaria relativa all'anno 2023 per l'avvicendamento degli Appuntati e Carabinieri degli Uffici degli Addetti per la Difesa (SMD).

Il ricorrente presentava avverso tale esclusione ricorso per motivi aggiunti lamentando l'illegittimità della stessa in quanto fondata su un documento caratteristico nullo o, comunque, *contra legem*; sempre con i motivi aggiunti il ricorrente, in via subordinata, chiedeva, inoltre, il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria nonché dei danni materiali per un importo pari ad € 300.000,00.

M_D AB05933 REG2024 0381576 27-06-2024

Medio tempore, la causa rg 689/23 si concludeva con la sentenza n. 292 del 19 febbraio 2024, rispetto alla quale non risulta essere stato proposto appello, con la quale venivano annullate le nuove note caratteristiche del 18 settembre 2023 attributive della qualifica nella "*media*".

La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza del 10.4.2024 ed ivi trattenuta in decisione.

Il ricorso introduttivo è improcedibile; il ricorso per motivi aggiunti è parzialmente fondato.

Quanto alle ragioni dell'improcedibilità del ricorso introduttivo, risulta sufficiente evidenziare come i provvedimenti impugnati con il medesimo sono stati sostituiti dal provvedimento di esclusione oggetto del ricorso per motivi aggiunti.

Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso introduttivo; nessuna utilità trarrebbe infatti il ricorrente dall'accoglimento del medesimo.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti lo stesso deve essere accolto, fatta eccezione per la domanda risarcitoria che, invece, va respinta.

Invero, il provvedimento di esclusione affonda le sue ragioni nelle note caratteristiche del 18 settembre 2023 attributive della qualifica nella "*media*".

Queste ultime, tuttavia, sono state, come si è già evidenziato, annullate con la sentenza n. 292 del 19 febbraio 2024 emessa da questo Tribunale.

Visto il rapporto di presupposizione tra le note caratteristiche del 18 settembre 2023 ed il provvedimento qui impugnato, deve ritenersi che l'illegittimità delle prime, acclarata con la sentenza n. 292 del 19 febbraio 2024, determini l'invalidità – c.d. derivata – del secondo il quale, quindi, alla luce dei vizi ereditati dall'atto presupposto, va parimenti annullato.

Quanto alla domanda risarcitoria, peraltro formulata in via subordinata, non

M_D AB05933 REG2024 0381576 27-06-2024

sussistono i presupposti per il suo accoglimento in difetto di precipua dimostrazione di un danno effettivo o, comunque, di allegazione di elementi atti a consentire una quantificazione del medesimo.

Il ricorrente non ha, infatti, assolto all'onere probatorio posto a suo carico in forza del principio *onus probandi incumbit ei qui dicit*.

Le spese possono essere compensate tra tutte le parti in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti limitatamente alla domanda caducatoria, conseguentemente annullando il provvedimento di esclusione. Respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Nasini, Presidente FF

Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore

Andrea Gana, Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

M_D AB05933 REG2024 0381576 27-06-2024

Massimo Zampicinini **Paolo Nasini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

M_D AB05933 REG2024 0381576 27-06-2024